

COMUNE DI ORUNE

PROVINCIA DI NUORO

COPIA

COMUNE DI ORUNE



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 Del 06/08/2015

Prot. 3185 Data Pubblicazione 27/08/2015

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) e Tassa Servizi Indivisibili (TASI) – Determinazione Aliquote per l'Anno 2015

L'anno **duemilaquindici** il giorno **sei** del mese di **Agosto** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze del Comune, convocata con apposito avviso si è riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti del giorno.

Presiede l'adunanza il **Dr. Michele Mario Deserra**

Sono presenti i Signori:

MICHELE MARIO DESERRA	PRESENTE	ZIDDA FRANCESCA	ASSENTE
MULA CIRIACO	PRESENTE	GODDI GIOVANNA	PRESENTE
PALA FRANCA	PRESENTE	TALANAS GIUSEPPE	ASSENTE
GATTU STEFANIA	PRESENTE	PIRAS CECICLIA	ASSENTE
SANNA ANTONIO	PRESENTE		
BARDEGLINU GINA	PRESENTE		
MASTINO MATTIA	PRESENTE		
COSSEDDU ANTONIO	ASSENTE		
RUIU GIOVANNA	PRESENTE		

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Falchi Gianfranco**

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000,

il Responsabile del Servizio Ragioneria **Ass. Mula Ciriaco** per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere: **FAVOREVOLE**

il Responsabile del Servizio Ragioneria **Ass. Mula Ciriaco** per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere: **FAVOREVOLE**

IL CONSIGLIO COMUNALE :

- **PREMESSO** che:

1. L'art. 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e
 - l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
1. L'imposta unica comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore

- **RILEVATO** che:

1. Unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la sovra citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni;
2. L'Imposta Municipale Propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.03.2011 n° 23, originariamente a decorrere dall'anno 2014, e anticipata al 2012 dall'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n° 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n° 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
3. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
4. Pur cambiando il presupposto impositivo, la base imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti;

- **DATO ATTO** che:

1. I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, possono:
 - Ai sensi dell'art. 13, commi 6-9 del citato D.L. n° 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge, ed in particolare:
 - ➔ modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all'1,06% (art. 13, comma 6, del citato D.L. N. 201/2011);
 - ➔ modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,4 per cento per l'abitazione principale nel caso di classificazione nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali;
 - Ai sensi del combinato disposto dei commi 676-678, aumentare o diminuire fino all'azzeramento, le aliquote TASI previste per legge;

- **ATTESO** che:
 - Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446 del 1997, il Comune determina con Regolamento, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente, tra l'altro, quanto previsto espressamente all'art. 1 comma 682 della legge n. 147/2013, ed in particolare, per quanto riguarda la TASI l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
 - Ai sensi dell'art. 1, comma 688 della legge n. 147/2013, il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;
 - Lo Stato stabilisce con decreto le modalità di versamento;

- **DATO ATTO** che ai sensi dell'art. 1 comma 702 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147 resta ferma anche per l'imposta unica comunale l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

- **VISTI:**
 - ➔ l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
 - ➔ Il D.Lgs n° 446 del 15.12.1997, ed in particolare l'art. 52;
 - ➔ l'art. 1, commi 639-731 della legge n° 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;
 - ➔ l'art. 13 del D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni e la normative ivi richiamata;
 - ➔ il D.Lgs n° 504 del 30.12.1992, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato D.L. n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

- **PRESO ATTO** che il Ministero dell'Economia e Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni, ha precisato, con la Circolare n° 3/DF del 18.5.2012, con riferimento all'IMU, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto, comunque, dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Comunale n° 47 del 10/07/2015, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato predisposto lo schema del Bilancio di Previsione dell'Esercizio 2015, della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale per il Triennio 2015 – 2016 – 2017;

- **CONSIDERATO** opportuno, nell'ambito della propria autonomia, alla luce delle modifiche normative intervenute e dei vincoli posti dalla legge nella determinazione delle aliquote stabilite per legge sia per l'IMU sia per la TASI, proporre all'approvazione del Consiglio la determinazione delle aliquote e delle detrazioni;

- **RICHIAMATA** la propria precedente Deliberazione n° 12 del 13.08.2014, con la quale
- si è provveduto ad approvare il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che comprende, tra l'altro, il Capitolo B, inerente l'IMU (Imposta

Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ed il Capitolo C, inerente la TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente Servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per Servizi indivisibili comunali;

- **ACQUISITO** in merito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Goddi Giovanna), espressi per alzata di mano:

DELIBERA:

- Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di approvare, ai sensi delle disposizioni in materia, le seguenti aliquote con efficacia dal 1° Gennaio 2015, come appresso:
 1. Ai fini IMU:
 - di confermare le detrazioni e le aliquote previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 201/2001, ad eccezione dei fabbricati ad uso abitativo tenuti a disposizione e relative pertinenze, per i quali si applica l'aliquota dello 0,76;
 - Aliquota dello 0,76 per le aree edificabili.
 2. Ai fini TASI:
 - Aliquota ridotta dello 0,00 per tutti i tipi di fabbricati ed aree

Successivamente, con separata votazione,

IL CONSIGLIO COMUNALE :

Con n. 8 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Goddi Giovanna), espressi per alzata di mano:

DELIBERA :

Rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - Comma 4° - del D.Lgs. 267/200, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Deserra Michele Mario

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
Visti gli atti d' ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione e' stata pubblicata il giorno **27/08/2015** per **quindici** giorni consecutivi:

- all' Albo Pretorio comunale (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000)
- nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009)

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco

La su estesa deliberazione è **immediatamente esecutiva** ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D. Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco

Copia conforme all'originale
agli atti di questo Comune

Orune **27/08/2015**